



## **Statuto "A.R.C.I. Pavia APS"**

### **Premessa**

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

### **Titolo I - Definizione e Finalità**

#### **Art. 1 - Forma giuridica e principi generali**

ARCI Pavia APS (di seguito denominata "Arci Pavia" o "Comitato Territoriale" nel presente testo) con sede in Pavia, piazza Allende 24, è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017, di seguito indicato come CTS) autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI APS sul territorio, adottando lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.
- 

"ARCI Pavia APS" è il Comitato Territoriale di ARCI APS nazionale della provincia di Pavia ai sensi del Titolo II dello Statuto Nazionale. Il Comitato Territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

L'ARCI APS promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo Settore. L'Arci

APS esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'ARCI Pavia APS è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità dell'Associazione e del Comitato Territoriale:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-inclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile e della cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;
- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alte studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenze riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE);
- l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della l. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di

- emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità e del sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà d'orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
  - r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della Libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
  - s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
  - t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
  - u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
  - v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella Europea;
  - w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
  - x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
  - y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
  - z) Impegno a favore della realizzazione di una società eco-sostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
  - aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
  - bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
  - cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
  - dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/lle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/lle giovani, alle donne, agli/lle immigrati/e, ai/lle precari/e e ai/lle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
  - ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
  - ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
  - gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:

- l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, e l'azione politica per riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- L'intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit, ferma restando la tutela e l'estensione di un indispensabile servizio pubblico a carattere universale garantito a tutti;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi delle occasioni ludiche, sportive, ricreative di socialità;
- L'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un'architrave del proprio modello di sviluppo;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- Lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- L'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, ai disagi, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l'iniziativa è l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere;

- l'iniziativa di contrasto al gioco d'azzardo legalizzato mediante azioni di sensibilizzazione, partecipazione ad iniziative volte al suo superamento, ed esplicito divieto di installazione di ogni forma di video slot, videopoker e congegni analoghi finalizzati al gioco d'azzardo all'interno dei circoli.

### **ART. 3 - Attività di interesse generale**

ARCI PAVIA APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del CTS;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art.6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto così come previsto dall'art. 17 CTS, istituendo apposito registro. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà adottare, con delibera del Consiglio Direttivo, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

#### **Art. 4**

L'ARCI Pavia APS aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'interno).

#### **Art.5**

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale ARCI APS", così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. Il venir meno volontario o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

### **Titolo II - la forma associativa**

#### **Art. 6 - Ammissione dei soci e procedimento di ammissione**

Possono aderire all'ARCI Pavia:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di Impresa sociale).

Per aderire dovranno riconoscersi nelle finalità dell'Associazione e accettare le regole del presente Statuto. Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni l'acquisizione del certificato di adesione, e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione Nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez.A, e all'art.41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio status sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'Esecutivo del Comitato Territoriale esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione, l'adesione verrà annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si

pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativo di diritti o a termine.

#### **Art. 7 - Forma associativa**

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI Pavia. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI APS, quali:

- l'assenza di fini di lucro;
- i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
- la trasparenza amministrativa;
- la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI Pavia APS riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

I Circoli devono essere dotati di atto costitutivo e di statuti autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo statuto di ARCI Pavia.

I Circoli, per ottenere l'affiliazione iniziale e per rinnovarla, devono rispettare il regolamento di affiliazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Non è possibile far parte contestualmente degli organismi dirigenti di più circoli.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati**

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo e di essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 9 - Perdita della qualifica di associati**

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tale compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva;

- in presenza di danneggiamenti morali e materiali e di azioni contrarie all'interesse dell'Associazione.
- Il mancato rinnovo dell'affiliazione annuale per violazione dell'art. 8 del presente statuto è deliberato dall'Esecutivo.
- L'esclusione per altri gravi motivi previsti dal presente statuto è adottata con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, avverso la quale è ammesso ricorso (senza oneri per il socio) al Collegio dei Garanti entro il termine tassativo di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della delibera di esclusione.
- L'organismo, provinciale o di circolo, che provvede all'esclusione di un socio ne cura adeguata comunicazione a tutti i circoli avvalendosi a tale scopo del Comitato Provinciale.
- In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione, o per qualunque altra causa, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

### **TITOLO III - il sistema istituzionale**

#### **Art.10**

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI Pavia APS in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

#### **Art.11**

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

#### **Art.12**

ARCI Pavia APS in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di Pavia; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti, intervenendo nella promozione e nello sviluppo dell'Associazione nelle aree deboli.

Promuove il decentramento dei poteri al suo interno, favorendo e valorizzando quelle identità e di quelle attività delle basi associative particolarmente significative. Pertanto, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, competenze e responsabilità di ARCI Pavia possono essere delegate, con i necessari supporti economici ed organizzativi, alle basi associative;

Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le

organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e l'accorta

gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di un'assemblea straordinaria.

A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

#### **TITOLO IV - Organismi territoriali**

##### **Art.13**

Sono organismi di direzione territoriali:

- Il Congresso Territoriale;
- Il Consiglio Direttivo Territoriale;
- il/la Presidente Territoriale;
- l'Esecutivo Territoriale.

##### **Art. 14 - Congresso territoriale e Assemblea**

Il Congresso Territoriale è l'assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS che si svolge di norma ogni 4 anni in concomitanza con il Congresso Nazionale, nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale. Ai fini del computo del numero dei delegati congressuali spettanti a ciascun Circolo, non si tiene conto delle tessere rilasciate in data successiva alla convocazione del Congresso. È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente.

Il Congresso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale;
- eleggere il Collegio Territoriale dei Garanti se proposto dall'Assemblea;
- eleggere il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art.30, d.lgs.117/2017;
- eleggere il Consiglio Territoriale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza.

Il Congresso Territoriale deve coinvolgere l'intero corpo sociale attraverso opportune modalità di partecipazione che garantiscano l'attivo contributo di tutti i soci.

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Territoriale o dai Consigli Direttivi delle organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei/delle socie/e.

##### **Art. 15 - Consiglio Direttivo Territoriale**

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di democraticità, pari opportunità equilibrio di genere, proporzionalità, rappresentanza territoriale, attribuzione della maggioranza di voti ai rappresentanti delle APS.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un numero minimo di componenti - soci di ARCI Pavia - pari al numero dei Circoli esistenti alla data

di svolgimento del Congresso aumentato di una unità;

- un numero massimo di componenti - soci di ARCI Pavia - stabilito dal regolamento congressuale sulla base di un criterio di rappresentatività dei Circoli e degli iscritti.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La presenza di chi intrattiene rapporti di lavoro continuativo col Comitato non può superare un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza dalla carica.

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma almeno una volta ogni quattro mesi, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e, su convocazione del Presidente.

Esso ha il compito di:

- eleggere il/la Presidente Territoriale; applicare le decisioni congressuali; discutere e approvare i regolamenti;
- approvare il Codice Etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo nelle modalità previste dall'art. 13 CTS ed il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, nonché l'eventuale documento economico di previsione e le sue variazioni;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea Territoriale dei Circoli - composta da un rappresentante per Circolo - su specifiche tematiche, qualora i Circoli non siano tutti rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo. Diversamente, l'assemblea dei Circoli è sostituita dal Consiglio Direttivo stesso;
- convocare il Congresso Ordinario o straordinario, stabilendo le norme e licenziando i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale, sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza Territoriale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- eleggere, tra i suoi membri, l'Esecutivo;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta dell'Esecutivo, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Al Consiglio è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti o modifiche statutarie vincolanti in sede di congresso nazionale di ARCI APS.

Il Consiglio è convocato dal/dalla Presidente, con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.

Il Consiglio può sfiduciare con la maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente. In caso disfiducia del Presidente ed in ogni altra ipotesi di

scioglimento del Consiglio Direttivo, il medesimo organo provvede a convocare il Congresso straordinario per il rinnovo di tutti gli organi provinciali. Il Congresso straordinario deve svolgersi entro tre mesi dalla sfiducia del Presidente o dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni e delle decisioni del consiglio direttivo si predispone verbale scritto che, opportunamente raccolto, deve rimanere a disposizione degli associati.

L'Assemblea dei Circoli, ove non sostituita dal Consiglio Direttivo, promuove il confronto tra i Circoli e delibera in particolare in materia di:

- modalità e svolgimento del tesseramento annuale;
- confronto e valorizzazione delle diverse esperienze associative e territoriali;
- politiche associative sia sul versante della tutela e valorizzazione dei Circoli e delle Associazioni aderenti al Comitato, sia della promozione dello sviluppo associativo;
- politiche di sviluppo territoriale e relazioni con gli Enti locali.

#### **Art. 16 - Presidente**

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Esecutivo. Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di tre (3) mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente di cui al successivo art. 17, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'adozione degli opportuni procedimenti.

#### **Art. 17 - Esecutivo**

L'Esecutivo è eletto dal Consiglio tra i/le suoi/e componenti. È composto da:

- un numero minimo di 7 soci componenti del Consiglio Direttivo;
- un numero massimo di soci componenti del Consiglio Direttivo pari ad 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso arrotondato sempre all'unità superiore.

L'assunzione della carica di componente dell'Esecutivo è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Esecutivo comporta automatica decadenza dalla carica.

L'Esecutivo è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi. Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo.

L'Esecutivo:

- è presieduto dal Presidente Provinciale;
- individua al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere-Economo ed ogni altro incarico ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi statutarî dell'ARCI;
- è convocato dal Presidente di norma con almeno 5 giorni di anticipo con avviso mediante messaggio di posta elettronica;
- è convocato dal Presidente, in caso di motivata urgenza, con almeno 1 giorno di anticipo e garantendo avviso telefonico a tutti i suoi componenti;
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- può decidere, a seconda delle esigenze e degli scopi sociali e politici del Comitato, di avvalersi dell'apporto di collaboratori retribuiti per sé stesso e per i Circoli, qualora il lavoro volontario dei soci non sia sufficiente o manchino specifiche competenze, garantendo adeguata pubblicizzazione preventiva tra i

soci al fine di reperire le professionalità necessarie e, in ogni caso, curando la pubblicazione sul sito internet dell'ARCI provinciale delle collaborazioni retribuite.

L'Esecutivo cura la tenuta del libro degli associati e presenta al Consiglio:

- la proposta di documento economico di previsione;
- il bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 29 del presente Statuto;
- l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.

Propone al Consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

- l'Assemblea Territoriale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
- l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Territoriali;
- le assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

All'Esecutivo sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia le finalità sociali e gli indirizzi del Consiglio, e documentare il carattere secondarie strumentale secondo quanto previsto dell'Art.13 c.6 CTS nella relazione di missione in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in ambiti anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Nazionale.

L'Esecutivo informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile e trasmetterà a tutti i suoi membri, a mezzo posta elettronica, i verbali delle sue sedute. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per acquistare, vendere e permutare beni immobili e per assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

L'Esecutivo può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata. Può inoltre dotarsi di strumenti operativi che favoriscano l'efficacia e la continuità dell'iniziativa dell'associazione su singole tematiche, il coinvolgimento delle esperienze delle basi associative, l'apporto di competenze e specializzazioni considerate utili. A seconda delle esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici: in ogni caso, tali strumenti operativi devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio Direttivo ne approva l'insediamento e il mandato operativo temporale.

## **TITOLO V - la democrazia e la partecipazione**

### **A) I principi generali**

#### **Art.18**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e;

- Il loro diritto alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo. In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti, è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 29 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari;
- sfiduciare il Presidente.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art.15 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe. L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 15 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 26 e 27 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

#### **Art.19 - Organismi di direzione**

Gli organismi di direzione di cui all'art. 15 devono dotarsi, entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e dei componenti degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti, se nominato, dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio circa la sua attuazione.

#### **Art.20 - Violazioni**

In caso di gravi violazioni dei principi statuari, del Codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di un'assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'Assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

#### **Art.21 - Rappresentanza di genere**

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

#### **B) Forme e strumenti della partecipazione**

#### **Art.22 - Modalità di riunione degli Organismi**

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie forme di convocazioni di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto a distanza per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

### **TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo**

#### **Art. 23 - Organismo di garanzia e di controllo**

Sono organismi di garanzia e controllo - se nominati e qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art.30 d.lgs.117/2017:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili.

#### **Art. 24 - Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- verificare la conformità degli statuti dei Circoli, come da art.7;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
- deliberare riguardo al richiamo scritto, alla sospensione temporanea, al rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, all'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi Direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente. Contestualmente all'elezione del Collegio, vengono eletti due membri supplenti, che subentrano in caso di decadenza dei membri effettivi che può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, morte o perdita della qualità di socio. Qualora dovessero decadere ulteriori membri ed il Collegio dei Garanti fosse composto da meno di tre membri, si procede a nuova elezione dei membri effettivi necessari e di due supplenti da parte dell'assemblea dei delegati al Congresso Provinciale.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli subordinati.

I componenti del Collegio dei Garanti sono da considerarsi invitati permanenti al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg. dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti provinciali.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio. Le funzioni del Collegio dei Garanti Territoriale, qualora non nominato, possono essere demandate al Collegio regionale.

#### **Art. 25 - Collegio dei sindaci revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato qualora sussistano le previsioni normative di cui all'art. 30 del CTS, è organo di controllo amministrativo con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

#### **Art. 26 - Revisione legale dei conti**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art.31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione**

#### **Art. 27 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di

promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 28 - Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Art. 29 - Termini di approvazione del bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Esecutivo predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista una deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le parti rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

#### **Art.30**

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### **TITOLO VIII - norme finali e transitorie**

#### **Art. 31 - Modifiche finalizzate all'iscrizione al RUNTS**

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art.18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art.32 - Scioglimento**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quinti degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell' art. 50 del CTS.

### **Art. 33 - Modifiche statutarie**

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Ogni modifica statutaria può essere apportata dal Congresso con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Ferma restando la competenza del Congresso Provinciale di deliberare modifiche statutarie di cui all'art. 15, è conferita al Consiglio Provinciale la facoltà di apportare integrazioni o modifiche statutarie che si rendessero necessarie per il recepimento di intervenute modificazioni normative o per intervenute modifiche statutarie e/o regolamentari della rete associativa ARCI APS.

### **Art. 34 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Pavia, 27/04/2023

La Presidente

Clelia Garante



La Segretaria

Sonia Acera Gil



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO  
05/05/2023  
AL N. 984

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO  
Jessica Trigila

